

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della nozione stessa d'immunità parlamentare. La parte ricorrente sostiene che il Parlamento abbia finto di ignorare che l'immunità parlamentare, in una democrazia, conferisce una doppia immunità giurisdizionale: l'irresponsabilità e l'inviolabilità.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione della giurisprudenza consolidata della commissione giuridica del Parlamento europeo in materia di:
  - libertà di espressione
  - *fumus persecutionis*
5. Quinto motivo, vertente sul mancato rispetto della certezza del diritto comunitario e sulla violazione del legittimo affidamento.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'indipendenza di un deputato.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo relative al procedimento che può condurre alla decadenza di un deputato (articolo 3, nuovo paragrafo 4, comma 2, del suddetto regolamento). Secondo la parte ricorrente, sebbene la legge francese preveda, per il reato contestatogli, la pena accessoria dell'ineleggibilità, che comporta la decadenza dal mandato, il governo francese non ha comunicato ciò al presidente del Parlamento, quando invece la procedura lo impone, e nessun organo competente del Parlamento (il presidente, la commissione giuridica, l'assemblea) gliene ha chiesto conto. L'omissione di tale formalità sostanziale sarebbe sufficiente a viziare la relazione e la decisione impugnata.
8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della parte ricorrente. Quest'ultima non sarebbe stata invitata a partecipare alla votazione in seduta plenaria del Parlamento sulla richiesta di revoca della sua immunità. In tal modo, al ricorrente sarebbero stati concessi solo 10 minuti per far valere i suoi argomenti di difesa, rispetto a due fascicoli che lo riguardavano, dinanzi alla commissione giuridica, dopo la chiusura delle attività di quest'ultima, verso le ore 18.
9. Nono motivo, vertente sulla totale infondatezza delle imputazioni e della richiesta di revoca dell'immunità, in quanto:
  - innanzitutto, la parte ricorrente non sarebbe né il direttore responsabile della rivista cartacea del *Front national* (in prosieguo: il «FN») e delle sue federazioni, né il direttore responsabile dei siti Internet delle federazioni FN e, di conseguenza, non sarebbe nemmeno il direttore responsabile della federazione FN del [dipartimento] 66 (Pirenei Orientali), quindi, la relazione adottata dal Parlamento sarebbe a tal riguardo doppiamente falsa;
  - ancora, il ricorrente non è l'autore dell'opuscolo controverso, ma i suoi autori sarebbero noti e non sarebbero stati tuttavia perseguiti in seguito alla revoca dell'immunità del ricorrente;
  - inoltre, il fatto di procedere giudizialmente contro rappresentanti che sono stati eletti, con il pretesto che essi chiedono nel loro programma una modifica della legislazione esistente, sarebbe una deriva antidemocratica estremamente pericolosa, in quanto comporterebbe un pregiudizio particolarmente grave alla libertà d'opinione.

---

**Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill)**

**(Causa T-35/17)**

(2017/C 070/39)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Weber-Stephen Products LLC (Palatine, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Niebel e A. Jauch, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* Registrazione internazionale n. 1 258 162 che designa l'Unione europea del marchio denominativo «iGrill»

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 04/11/2016 nel procedimento R 538/2016-2

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 23 gennaio 2017 — Forest Pharma/EUIPO — Ipsen Pharma (COLINEB)**  
**(Causa T-36/17)**  
(2017/C 070/40)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Forest Pharma BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: T. Holman, Solicitor)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Ipsen Pharma SAS (Boulogne Billancourt, Francia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «COLINEB» — Domanda di registrazione n. 13 191 671

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 ottobre 2016 nel procedimento R 500/2016-5

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ordinanza del Tribunale del 12 gennaio 2017 — Belis/Commissione**  
**(Causa T-557/16)<sup>(1)</sup>**  
(2017/C 070/41)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 294 del 7.9.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-97/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1°9.2016).